

F.I.U.F.

Federazione Italiana Unihockey Floorball – www.fiuf.it

Codice Fiscale: 91547760156

Banca Generali – IBAN: IT 96 X 03075 02200 8500184925

Federazione affiliata alla I.F.F. – International Floorball Federation –



Roma, 18 febbraio 2014

Oggetto: Decisione di 1° Grado del Giudice Unico Federale

Numero di Ruolo 2013/005

Premesse Fattuali:

In data 15 dicembre 2013 si disputava la gara del Campionato Italiano di Floorball "Campo Grande", tra i club SV Sterzing Vipiteno ed FBC Bozen, regolarmente calendarizzata; la partita era arbitrata dagli arbitri federai Roberto Calegari e Luca Segna.

All'inizio del terzo periodo di gioco si è verificato un episodio di incongrua protesta, ad opera del giocatore Thomas Gschliesser, numero 33 dello Sterzing Vipiteno, cui ha fatto seguito un'espulsione comminata dal duo arbitrale.

In sede di stesura del referto, l'arbitro Calegari ha convalidato l'espulsione classificandola come "Penalità di Partita 3".

Istruttoria:

In ottemperanza alle disposizioni statutarie sono stati raccolti i seguenti documenti e testimonianze per istruire il caso e consentire all'organo giudicante di prendere i provvedimenti appropriati:

- Referto Arbitrale relativo alla "Penalità di Partita 3" inflitta a Thomas Gschliesser
- Testimonianza Orale dell'arbitro Sig. Roberto Calegari

Il giudicante ha inoltre preso atto della rinuncia da parte del Club SV Sterzing Vipiteno a presentare una propria memoria difensiva.

Tutti i documenti sono stati acquisiti dal giudicante, che li rimette a disposizione degli organi federali competenti previa specifica richiesta.

Dall'analisi del referto arbitrale, dalle introduzioni al caso svolte dalla Segreteria Federale, e dalla testimonianza acquisita dal giudicante, le risultanze dell'istruttoria hanno portato alla seguente ricostruzione della vicenda:

[INIZIO RICOSTRUZIONE]

Dopo circa 3 minuti dall'inizio del terzo periodo, è stata fischiata una punizione a favore del club FBC Bozen. A causa del mancato rispetto della distanza minima dalla pallina sino al momento della battuta, al giocatore Thomas Gschliesser è stata comminata la Penalità prevista dal regolamento (2 minuti). Avviandosi verso la panchina designata per lo "sconto" della penalità (a fianco del Segretariato), Gschliesser ha espresso una rabbiosa rimostranza nei confronti della decisione, culminata con un inappropriato commento che, come riportato dal referto arbitrale, sarebbe stato: "Bravo! Bella Italia..".

Dalla testimonianza dell'arbitro Calegari si evince che, in apparenza, il commento non avrebbe avuto un intento discriminatorio, pur non essendo ambiguo nel contenuto.

A questa protesta, ritenuta eccessiva, ha fatto seguito la "Penalità di Partita 3" nei confronti del perpetrante.

[FINE RICOSTRUZIONE]

SV Sterzing Vipiteno ha rinunciato alla presentazione di una tesi difensiva.

Dispositivo:

In merito al caso di cui al numero di ruolo 005 dell'Anno Sportivo 2013/2014 così come contrassegnato dalla Segreteria della Federazione Italiana Unihockey Floorball , il giudice unico federale,

- visto l'art. 29 dello Statuto Federale;
- preso atto delle indicazioni del Vademecum Federale 2013/2014;
- acquisita la documentazione e il materiale probatorio;
- **Conferma la squalifica** inflitta al giocatore tesserato Thomas Gschliesser, dalle gare nell'ambito del "Campionato Campo Grande" per la sola gara successiva all'espulsione;
- **Non infligge** alcuna pena o sanzione ulteriore.

Addendum al dispositivo **Interpretazione delle Norme Federali**

Nel caso in oggetto non si ravvisa la necessità di ulteriori sanzioni in aggiunta a quelle previste, da regolamento, dalla "Penalità di Partita 3".

In considerazione della insindacabilità da riconoscersi al minimo editto previsto per la squalifica in oggetto, non si ritiene la presente decisione come appellabile. Tale considerazione poggia su una ripartizione fisiologica da riconoscersi alle funzioni del giudice e a quelle dell'arbitro. In altre parole, se il giudice ha senz'altro la prerogativa di infliggere sanzioni o squalifiche, non gli si può garantire la facoltà di disconoscere del tutto una decisione arbitrale e procedere, ad esempio, ad eliminare anche la squalifica per la gara successiva a quella in cui viene comminata una "Penalità di Partita 3".

Tale interpretazione non è suffragata dalla lettura di norme dello statuto, ma deve evincersi, a parere di chi scrive, dalla ripartizione dei poteri in seno alla Federazione.

Si aggiunga inoltre che l'eventuale potere del giudice di commutare una "Penalità di Partita 3" in una "Penalità di Partita 1" creerebbe degli invalicabili ostacoli di ordine pratico: essendo sovente due partite giocate in giorni consecutivi, nel caso di una "Penalità di Partita 3" inflitta nel corso della prima partita si dovrebbe senz'altro rinviare la partita prevista per il giorno dopo in attesa della decisione del G.U.F, stante che, se quest'ultimo decidesse per una commutazione *in melius* della decisione arbitrale, il giocatore espulso potrebbe prendere parte alla partita successiva.

Motivazione:

Per un caso di proteste nei confronti dell'arbitro che trascendano il ragionevole e il "fisiologico", quest'organo giudicante ha già avuto modo di stabilire, in sentenze precedenti, il criterio da utilizzare per la quantificazione della squalifica.

Tale criterio, è opportuno ribadirlo, tiene conto della "distruttività" dell'ordine federale che i gesti di protesta hanno insiti in sé, la minaccia all'incolumità degli altri atleti o dell'arbitro, il carattere insopportabilmente irrispettoso del gesto perpetrato.

Nel caso in oggetto, pur comprendendo le ragioni dell'arbitro e la sua preoccupazione nel voler censurare prontamente e con il massimo vigore quella che, a caldo, poteva sembrare come un'osservazione discriminatoria o, peggio, razzista ("Bravo, Bella Italia!"), non si ravvisano le condizioni per giustificare una presa di posizione più dura di quella già assunta dal corpo arbitrale.

Il giudicante auspica vivamente che la decisione in oggetto non tradisca una indifferenza nei confronti del tema a cui questa vicenda allude (vilipendio del tricolore, unità nazionale, discriminazione territoriale) e che, si precisa, sarà trattato con la massima severità possibile, qualora comportamenti discriminatori (in senso ampio, siano essi avverso la razza, il sesso, la nazionalità, l'orientamento sessuale e tutto il novero dei connotati naturali tutelati dalla Costituzione Italiana) dovessero verificarsi.

Ciò premesso, il comportamento tenuto dal giocatore ivi censurato non ha queste caratteristiche, sia per l'estemporaneità della frase (detta una sola volta) che per la sua relativa "morbidezza" (in questo senso il confine tra critica legittima e discriminazione è sottile).

Pertanto, alla luce di questa considerazione si conferma come esposto la squalifica, confidando che non si verifichino nuovamente episodi che possano anche solo instillare il dubbio di comportamenti discriminatori.

In fede,

Marco Piccoli
Giudice Unico Federale
Federazione Italiana Unihockey Floorball